

COMUNE DI IDRO

PROVINCIA DI BRESCIA



CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai sensi Legge 26 ottobre 1995 n°447 e decreti attuativi, Legge Regionale Lombardia del 10 agosto 2001 n°13 e seguenti delibere di attuazione della Giunta Regionale

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 18/09/2007

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 28/03/2008

Periodo di redazione: secondo semestre 2005 – primo semestre 2007

Gruppo di lavoro:

Coordinatore unico

Prof.ssa SALVATERRA AUGUSTA – Sindaca Comune di Idro

Cartografia

Geom. **Oliva Francesco** – Tecnico comunale

Geom. **Luraghi Maurizio** – Tecnico comunale

Coordinamento segreterie comuni

Dott.sa **Bonomi Alessandra**

Consulente tecnico

T.a. **Luigi Cornacchia** – Tecnico competente in acustica ambientale

P.ind **Rodolfo Bergamaschi** – Tecnico ambientale, GIS





1 Indice

1	Indice	2
2	Introduzione	3
2.1	Premessa	3
2.2	Note in merito alle osservazioni ARPA Lombardia	3
2.3	Ambito di applicazione del regolamento	5
2.4	Quadro normativo di riferimento e limiti	5
2.4.1	Riferimenti legislativi per la redazione della classificazione acustica	6
3	Norme di attuazione della classificazione acustica	10
3.1	Accesso alle informazioni	10
3.2	Ricorsi da parte di privati cittadini	11
3.3	Valutazione di impatto acustico	13
3.3.1	Soggetti interessati	13
3.3.2	Modalità di redazione	14
3.4	Valutazione previsionale di clima acustico	15
3.4.1	Soggetti interessati	15
3.4.2	Modalità di redazione	16
3.5	Deroghe ai limiti della classificazione acustica	18
3.5.1	Criteri generali	18
3.5.2	Manifestazioni sportive, culturali e religiose, spettacoli a carattere temporaneo e altre attività simili	19
3.5.3	Attività produttive e cantieri di lavoro	20
3.5.4	Attività di protezione civile, pronto intervento e salvaguardia della pubblica incolumità, attività delle forze dell'ordine in genere	21
3.6	Requisiti acustici passivi degli edifici	22
3.7	Norme particolari	23
4	Competenze nelle varie pratiche	24
4.1	Amministrative	24
4.2	Valutazioni tecnico strumentali	24
5	Elenco Modulistica	25



2 Introduzione

2.1 Premessa

Scopo del presente regolamento è indicare le procedure adottate dal Comune di Idro per la gestione dell'inquinamento acustico ed in particolare la concessione di eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti imposti dalla classificazione acustica. Vengono inoltre riportati i fac-simili per le varie richieste che i Cittadini possono rivolgere al Comune, nonché procedure che riguardano la gestione di eventuali controversie dovute a disturbo da rumore.

2.2 Note in merito alle osservazioni ARPA Lombardia

ARPA Lombardia a seguito della presentazione della copia di documentazione ha espresso le osservazioni riportate in allegato. In merito alle osservazioni si ritiene di inserire nel regolamento quanto segue:

Punto 1: Cartografia: si è ritenuto di utilizzare le scale riportate nella documentazione consegnata in quanto la particolarità del territorio Comunale rende tali scale più idonee. La situazione prevede infatti la presenza di grandi superfici boschive classificate in zona II in cui un dettaglio maggiore sarebbe inutile, e le aree edificate che invece vengono ben descritte dalle mappe in scala 1:5000. Per quanto riguarda gli allegati di azionamento del Piano Regolatore non si ritiene di inserirli all'interno della classificazione in quanto disponibili in Comune presso l'ufficio dove verrà conservata la Classificazione Acustica.

Punto 2: aree rurali: si ritiene che la considerazione di porre le aree agricole sui fianchi delle montagne in zona II sia accettabile per garantire una certa tutela del territorio in quanto l'attività agricola è prevalentemente legata alla semplice raccolta di foraggio e



Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

attività simile, dove vengono impiegate macchine in modo saltuario e solo per brevi periodi, decisamente non nelle condizioni cui fa riferimento la normativa Regionale, che sono quelle tipiche di aree di pianura.

Punto 3: il problema del taglio di edifici è stato considerato, in prima ipotesi era stato ritenuto idoneo in quanto tale condizione si verificava presso edifici prospicienti strade in particolare nella zona del centro storico. A fronte però delle osservazioni ARPA e di un successivo colloquio con la responsabile d'area si ritiene di introdurre nel presente regolamento la nota che gli edifici che vengono tagliati da due classi distinte nella cartografia sono da considerare completamente compresi nella classe superiore.

Punto 4: la parte evidenziata da ARPA (punto 3.2 del Regolamento di attuazione) ha lo scopo di richiamare la libertà d'azione del Sindaco in una eventuale ricerca di soluzioni anche nel caso la procedura si dilunghi, compreso eventualmente il ricorso a richieste di collaborazione da parte del disturbante, se lo stesso si rende disponibile, a fornire le misurazioni ovvero all'effettuazione di misurazioni tramite strutture selezionate dal Comune con successiva verifica con misure ufficiali. Per disturbo si intendeva una generica molestia da rumore, senza necessariamente rientrare nelle disposizioni del Codice Penale.

Punto 5: nella stesura della classificazione si era ritenuto che fosse il sindaco a dover indicare eventuali limiti per attività svolte con il patrocinio del Comune. Per quanto riguarda la limitazione delle attività con autorizzazione in deroga si ritiene di osservare che comunque era prevista la necessità di presentazione di idonea "notifica" dell'attività rumorosa al Comune e l'eventuale facoltà del Sindaco di prevedere ulteriori limitazioni. Si ritiene comunque di aggiungere in via cautelativa al regolamento la seguente nota: *"Per i punti A, B, C la deroga automatica riguarda esclusivamente lavori durante il periodo diurno, nei giorni da lunedì a venerdì, nel normale orario di lavoro giornaliero 07:30-19:00, e il livello sonoro presso i recettori medio sul periodo di riferimento dovrà comunque essere inferiore a 70dB(A), anche nel caso di superamenti di tale valore di breve durata."*



Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Per i punti D e E si ritiene non necessario introdurre limitazioni ulteriori in quanto si tratta di lavori d'urgenza per pericoli gravi nel primo caso e quindi situazioni non limitabili, mentre il punto E prevede espressamente di non considerare situazioni che prevedano emissioni sonore di sorta.

Punto 6: la classificazione in zona IV della Piazza della frazione Crone è legata a permettere lo svolgimento normale delle attività di mercato e di eventuali altre manifestazioni su tale area. Si ritiene che la vicinanza alla classe II non sia problematica in quanto la zona della piazza è separata dalle aree abitate in classe II dalla strada (che è classificata in classe IV come del resto tutta la strada principale) e da una facciata pressoché continua di abitazioni che genera una discreta schermatura.

Punto 7: non si ritiene necessaria alcuna indicazione.

2.3 Ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento, unitamente alla classificazione acustica, intende disciplinare i seguenti ambiti:

- Il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- Lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee, in luogo pubblico o aperto al pubblico (limitatamente all'aspetto inquinamento acustico)
- La concessione di autorizzazioni normali e in deroga
- I rapporti con i privati cittadini e le aziende
- Le modalità di accesso alle informazioni contenute nella classificazione acustica

2.4 Quadro normativo di riferimento e limiti



Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

La tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge 26 ottobre 1995 n°447, *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, e dalla Legge Regione Lombardia 10 agosto 2001, *Norme in materia di inquinamento acustico*. Ambedue le leggi sono state seguite da un nutrito numero di decreti che regolamentano alcuni determinati argomenti come previsto dalle leggi stesse; ad oggi il quadro normativo è praticamente completo.

Tra i vari decreti attuativi alcuni in particolare riguardano direttamente la stesura del presente regolamento:

- DPCM 05.11.1997: "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- DPCM 14.11.1997: "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DM 16.03.1998: "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- DGR (Lombardia) 08.03.2002 n°7/8313: "Legge n°447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 10 agosto 2001 n°13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico"
- DGR (Lombardia) 12.07.2002: "Legge n°447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 10 agosto 2001 n°13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale"

I testi delle normative sopra riportate costituiscono la base del presente regolamento, ognuno per il suo ambito specifico, di seguito si riportano solo alcune indicazioni fondamentali estratte dalle varie normative.



2.4.1 Riferimenti legislativi per la redazione della classificazione acustica

La redazione della classificazione acustica viene introdotta dalla legge quadro n°447/95 in capo ai comuni; in tale sede il legislatore indica solo i compiti del comune, senza entrare nel dettaglio della redazione del documento, la cui indicazioni viene lasciata ai decreti attuativi e, in parte rientra tra i compiti delle regioni. Il primo decreto che interessa direttamente la redazione della classificazione acustica è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.11.1997; tale decreto è fondamentale in quanto riporta le sei classi di riferimento tra cui va diviso il territorio con le relative definizioni, le definizioni dei periodi di riferimento, e i limiti del livello sonoro per ognuna delle classi. Le zone di riferimento per la suddivisione del territorio comunale sono le seguenti (tabella A DPCM 14.11.1997):

Classe I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

Classe III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici



Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Classe IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

Classe V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

Classe VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Di seguito si riportano anche le tabelle con i limiti di riferimento per le varie zone:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)
(tabella B – DPCM 14.11.1997)

Classe	Definizione	Limite diurno (06:00÷ 22:00)	Limite notturno (22:00 ÷ 06:00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65



Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Valori limite di immissione - Leq in dB(A)
(tabella C – DPCM 14.11.1997)

Classe	Definizione	Limite diurno (06:00÷ 22:00)	Limite notturno (22:00 ÷ 06:00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità - Leq in dB(A)
(tabella D – DPCM 14.11.1997)

Classe	Definizione	Limite diurno (06:00÷ 22:00)	Limite notturno (22:00 ÷ 06:00)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Si nota che il decreto prevede l'esistenza di tre limiti per ognuna delle classi di territorio:

- Limite di immissione assoluto: il valore di rumore immesso nell'ambiente esterno da tutte le sorgenti sonore presenti in un'area. In pratica viene normalmente considerato come il valore massimo che si può riscontrare in corrispondenza di un recettore.



Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

- Limite di emissione: questo limite è riferito a sorgenti fisse o mobili, deve essere verificato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità. Il valore limite si riferisce esclusivamente ad una sorgente oggetto di valutazione, quindi per la valutazione è necessario escludere le altre sorgenti presenti nell'area da questa necessità consegue la controversa applicazione del limite.
- Valori di qualità: sono definiti i valori da raggiungere nel breve o nel medio periodo.

Oltre a queste categorie di limiti esistono anche i limiti di attenzione e i limiti differenziali:

- Limiti di attenzione: sono i limiti che rendono necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico, sono pari ai limiti di immissione + 10 dB(A) se riferiti ad un'ora, +5dB(A) sul lungo periodo.
- Limiti differenziali: limitano l'incremento di rumore apportato da una sorgente rispetto al livello sonoro residuo. Non sono applicabili in aree classificate in zona VI: aree esclusivamente industriali.

3 Norme di attuazione della classificazione acustica

3.1 Accesso alle informazioni

I privati, o qualunque soggetto, che necessitano di informazioni dettagliate sui limiti in vigore presso singole aree del territorio possono richiedere copia parziale o completa delle tavole della zonizzazione presso l'ufficio tecnico comunale, durante gli orari di apertura al pubblico. La copia verrà fornita in formato cartaceo o su supporto digitale (quest'ultimo solo a discrezione dell'ufficio comunale). La copia viene fornita previo pagamento dei diritti di segreteria che verranno valutati di volta in volta da parte dell'ufficio tecnico (in funzione del numero e delle dimensioni delle copie fotostatiche o dei supporti digitali richiesti). Per la richiesta deve essere utilizzato l'apposito modulo allegato al presente regolamento – MODELLO F.



3.2 Ricorsi da parte di privati cittadini

Il privato cittadino, o qualunque soggetto, che volesse ricorrere contro il disturbo arrecatogli da attività produttive, o comunque da altre sorgenti che rientrano nel campo di applicazione della classificazione acustica, può utilizzare il Modello A allegato al presente regolamento. È ammesso il ricorso di più soggetti in forma congiunta. Nel caso di ricorso in forma congiunta è comunque necessaria una breve descrizione del tipo di disturbo rilevato da parte di ognuno dei ricorrenti.

A seguito del ricorso il Sindaco nomina un responsabile del procedimento (generalmente un tecnico comunale) cui fare riferimento, e che si occuperà della gestione del procedimento stesso. È a discrezione del Sindaco un intervento di mediazione tra i soggetti interessati prima di richiedere intervento dell' A.R.P.A.. In caso di esito negativo della mediazione verrà richiesto intervento tecnico all'A.R.P.A. e verrà effettuata la comunicazione ufficiale di inizio del procedimento amministrativo al presunto disturbante. Il titolare della sorgente sonora ha diritto a prendere visione degli incartamenti del procedimento (salvo quanto previsto dall'art.24 della legge 241/90); inoltre può presentare delle memorie scritte, che l'amministrazione è tenuta a tenere in considerazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso il titolare della sorgente voglia richiedere interventi tecnici o simili ha diritto a una proroga di ulteriori 15 giorni per la presentazione della documentazione, previa comunicazione all'ufficio comunale competente (la documentazione deve comunque raggiungere gli uffici comunali entro 30 giorni).

Nel caso le verifiche dell'A.R.P.A. evidenzino il mancato rispetto della classificazione acustica il Sindaco provvede a emanare apposita ordinanza per la risoluzione della situazione di disturbo, secondo i termini di legge.

Se le misure da parte di A.R.P.A. non vengono effettuate entro 180 giorni dalla richiesta di intervento del Sindaco, e la situazione di disturbo sia palese e tale da



Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

richiedere intervento immediato, il Sindaco può emettere ordinanza nei confronti del disturbante, al fine di riportare sotto controllo la situazione, fino all'intervento dell'A.R.P.A.

Le modalità di effettuazione delle misure A.R.P.A. sono a discrezione del personale tecnico incaricato. È a giudizio del Sindaco, sentito il personale A.R.P.A. e i ricorrenti, ammettere la presenza di un consulente tecnico del disturbante, durante l'esecuzione delle misure.

Su richiesta o indicazione del tecnico A.R.P.A. può essere presente alle misure un incaricato del Comune di Idro (addetto all'Ufficio Tecnico o personale della Polizia Municipale). Nel caso sia prevista l'elevazione di sanzioni si delega tale compito al personale A.R.P.A. o comunque il Comune attende indicazioni in merito da tale personale.

3.3 Valutazione di impatto acustico

3.3.1 Soggetti interessati

La redazione della valutazione di impatto acustico è obbligatoria all'atto della richiesta del permesso di costruire, in occasione della realizzazione, modifica o ampliamento delle seguenti tipologie di nuovi insediamenti:

- a) aeroporti, avioperfici, eliporti;
- b) strada di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
- e) impianti sportivi e ricreativi
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia



Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

la valutazione di impatto acustico è inoltre obbligatoria come integrazione alla domanda di rilascio del permesso di costruire o alla variazione di destinazione d'uso di un'area che venga portata tra le seguenti categorie:

- g) impianti o insediamenti di attività produttive;
- h) impianti o insediamenti di attività sportive o ricreative;
- i) insediamenti di servizi commerciali polifunzionali

per la categoria g) la documentazione di valutazione di impatto acustico è necessaria anche per il rilascio di licenza per autorizzazione all'esercizio (nel caso non siano intercorse variazioni rispetto a una precedente domanda di permesso di costruire si può far riferimento alla documentazione che accompagnava la stessa).

3.3.2 Modalità di redazione

Per la presentazione della valutazione di impatto acustico, al fine di snellire le procedure Comunali, deve essere compilato il MODELLO D a carico del titolare dell'attività, o soggetto equivalente, cui va allegata la relazione tecnica previsionale, redatta secondo le indicazioni del regolamento approvato con delibera giunta Regione Lombardia n. VII/8313 dell'8 marzo 2003, recante "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico". I contenuti devono essere inoltre conformi a quanto previsto da eventuali indicazioni fornite su modulistica dell'ARPA (es. scheda di rilevazione ARPA per nulla osta inizio attività). Il documento deve essere redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Dalla relazione tecnica deve essere fornito l'originale e almeno una copia siglata dal Tecnico Competente o verificata dal Tecnico Comunale.

Nel caso la valutazione indichi il rispetto della classificazione solo dopo interventi di mitigazione acustica tali interventi devono essere descritti nella valutazione previsionale di impatto acustico che deve pure riportare i tempi entro cui gli interventi saranno realizzati.



Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Solo nel caso di attività con palese assenza di sorgente sonora significativa si può ricorrere ad una procedura semplificata; resta comunque necessaria la compilazione del MODELLO H da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Per la redazione di valutazioni di impatto acustico di strutture comunali il Sindaco da incarico della redazione a un tecnico competente, nei modi previsti dalla legge.

Il rilascio dell'autorizzazione richiesta è subordinato alla verifica della documentazione da parte del Comune, che si riserva di avvalersi della prestazione tecnica di ARPA il cui compenso verrà fatturato direttamente dall'agenzia al richiedente.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere relazione di collaudo acustico per la verifica delle indicazioni previsionali tramite misure da effettuare a fine lavori (sempre a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale).

3.4 Valutazione previsionale di clima acustico

3.4.1 Soggetti interessati

Per la realizzazione di alcune strutture è necessario, all'atto del rilascio del permesso di costruire, fornire una valutazione previsionale del clima acustico.

Le strutture per cui è necessaria tale documentazione sono le seguenti:

- a) Scuole od asili nido;
- b) Ospedali;
- c) Case di cura e di riposo;
- d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani di superficie sufficiente a rendere ragionevole una separazione dalle aree circostanti, generalmente almeno 500m²;
- e) Nuovi insediamenti residenziali o ampliamenti, realizzati in prossimità di impianti o infrastrutture adibite ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- f) Nuovi insediamenti residenziali o ampliamenti, realizzati in prossimità delle seguenti infrastrutture:



Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

✿ strade di categoria A, B, C, D, E, F, (vengono inserite le tipologie di strada per dare indicazioni nel caso della costruzione di nuove infrastrutture prima dell'aggiornamento del presente regolamento).

g) Nuovi insediamenti residenziali o ampliamenti, realizzati in prossimità di (le seguenti situazioni sono riportate per conformità con la normativa nazionale, nonostante al momento della redazione del presente regolamento solo alcune delle sorgenti indicate sono presenti sul territorio comunale):

1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
2. discoteche;
3. circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
4. impianti sportivi e ricreativi;
5. ferrovie o altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

h) Variazioni nell'uso di un edificio o area che lo portino a rientrare in una delle precedenti categorie;

NOTA: per realizzati in prossimità si intende:

- insediamenti confinanti;
- insediamenti non confinanti ma con linea visiva libera e distanza inferiore a 100 metri da attività artigianali non attive durante il periodo notturno o da strade interne al paese (tipo D,E,F)
- insediamenti non confinanti ma con linea visiva libera e distanza inferiore a 200 metri da attività artigianali attive durante il periodo notturno, attività industriali, o da strade principali (tipo A,B,C)

3.4.2 Modalità di redazione

La valutazione previsionale del clima acustico deve essere consegnata al momento della richiesta di permesso di costruire.



Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Per la presentazione della valutazione al fine di accelerare le procedure Comunali è necessaria la compilazione del MODELLO E, da parte del richiedente il permesso di costruire o soggetto equivalente. Al MODELLO E deve essere allegata una relazione tecnica, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, contenente almeno quanto richiesto dall' art. 6 del regolamento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" allegato alla Delibera Giunta Regione Lombardia n° VII/8313 del 08.03.2002.

Il richiedente può allegare altre informazioni che ritenga significative.

Della relazione tecnica deve essere fornito originale e almeno una copia conforme, siglata dal Tecnico Competente o verificata dal Tecnico Comunale.

Per la redazione della valutazione relativamente a strutture di proprietà del Comune di Idro il Sindaco da incarico ad un Tecnico Competente di affiancare il Tecnico Comunale, nei termini previsti dalla legge.

Il rilascio dell'autorizzazione richiesta è subordinato alla verifica della documentazione da parte del Comune, che si riserva di avvalersi della prestazione tecnica di ARPA il cui compenso verrà fatturato direttamente dall'agenzia al richiedente.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere relazione di collaudo acustico per la verifica delle indicazioni previsionali tramite misure da effettuare a fine lavori (sempre a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale).



3.5 Deroche ai limiti della classificazione acustica

3.5.1 Criteri generali

La legislazione prevede un trattamento particolare per attività temporanee, in particolare manifestazioni culturali, religiose o cantieri di lavoro. Queste tipologie di attività possono richiedere una deroga al rispetto dei limiti imposti della Classificazione Acustica.

Scopo di questa parte del regolamento è identificare esattamente le attività che possono usufruire di tale deroga, e per le attività culturali le aree in cui possono venire svolte. In questo titolo non rientrano attività stagionali che vengono assimilate a quelle normali.

Il Comune di Idro prevede due tipi di autorizzazione in deroga:

- ⊗ autorizzazione automatica;
- ⊗ autorizzazione con parere Sindaco.

Oltre a tali autorizzazioni vengono individuate:

- ⊗ **le aree per lo svolgimento di manifestazioni sportive e culturali da parte del comune:**
 - **area nell'abitato di Lemprato (Fraz. Idro)**
 - **area nell'abitato di Crone (Fraz. Idro)**
 - **area del lungo lago per manifestazioni di tipo sportivo con imbarcazioni o altre attività simili;**

L'autorizzazione automatica viene concessa senza alcuna richiesta specifica, e non necessita di alcun intervento da parte del Comune di Idro; fatte salve esigenze legate all'ordine pubblico o altre normative. Tale autorizzazione si applica solo alle attività per cui è espressamente definita nei due paragrafi seguenti; decade se in qualunque momento l'attività perde le caratteristiche indicate.

Scopo di questa autorizzazione è di permettere lo svolgimento di normali attività che si ritengono comunque non disturbanti o necessarie alla comunità.



Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Per le autorizzazioni con parere del Sindaco deve essere presentata richiesta sull'apposito modello (C1 o C2) che viene protocollata dagli uffici comunali.

La richiesta va presentata con congruo anticipo per permettere al Sindaco di prendere atto della richiesta e eventualmente raccogliere le necessarie informazioni. (Normalmente almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività).

La decisione sulla concessione dell'autorizzazione spetta al Sindaco, che può eventualmente concederla con delle limitazioni e prescrizioni.

3.5.2 Manifestazioni sportive, culturali e religiose, spettacoli a carattere temporaneo e altre attività simili

Tra le attività che rientrano in questo titolo le seguenti sono autorizzate autonomamente senza la necessità di specifica richiesta al Comune:

- a) manifestazioni religiose legate al culto;
- b) mercato settimanale, comprese le attività di preparazione che devono comunque iniziare dopo le ore 07:00;
- c) attività di vendita ambulante senza utilizzo di impianti rumorosi con meno di 10 addetti totali, solo se lo svolgimento è limitato al periodo diurno (06.00 – 22.00);
- d) attività didattiche e manifestazioni sportive organizzate dalle strutture scolastiche, che si svolgono durante il periodo diurno (06.00 – 22.00);
- e) attività agricole con durata in una singola area inferiore ai 5 giorni lavorativi (i titolari devono comunque cercare di ridurre al minimo indispensabile le operazioni da svolgersi nel periodo notturno “22.00 – 06.00”);
- f) attività culturali senza impiego di sorgenti sonore (mostre e simili);
- g) attività di raccolta rifiuti o altri servizi essenziali (deve comunque essere fatto il possibile per ridurre al minimo il disturbo arrecato a terzi);
- h) attività di manutenzione dei beni comunali.

Naturalmente queste attività devono comunque rispettare le disposizioni di ordine pubblico e sono fatti salvi i diritti di terzi.



Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale

Per l'autorizzazione di altre attività che rientrano nel presente titolo l'organizzatore deve presentare richiesta scritta compilando il modello C1 nelle parti pertinenti.

L'autorizzazione viene concessa dal Sindaco con eventuali prescrizioni e limitazioni; in particolare il Sindaco può prevedere l'obbligo della riduzione del livello sonoro dopo un determinato orario.

L'autorizzazione permette il superamento dei limiti della classificazione acustica fatte salve le necessità di ordine pubblico.


Nel caso il Comune sia tra gli organizzatori di una manifestazione l'ufficio che si occupa della gestione sente il parere del Sindaco in merito che deve rilasciare comunque autorizzazione in deroga.

L'autorizzazione in deroga comprende anche le attività di preparazione necessarie allo svolgimento dell'attività, che devono essere svolte nel periodo diurno e limitare al minimo il disturbo in particolare verso recettori particolarmente sensibili (es. edifici scolastici).

3.5.3 Attività produttive e cantieri di lavoro

Tra le attività cantieristiche e lavorative temporanee, in ambiente esterno, da svolgersi sul territorio del Comune di Idro si stabilisce che le seguenti hanno diritto ad autorizzazione automatica:

- a) Cantieri di lavoro nel settore edile, stradale o per impianti civili, che non richiedano la nomina di un Coordinatore per la progettazione, solo in relazione alla lettera A del comma 3 art. 3 del Decreto Legislativo n°494/1996 (durata prevista del cantiere inferiore a 200 uomini giorno);
- b) Lavori agricoli con durata continuativa inferiore a 5 giorni, in una sola area, effettuati in presenza di personale;
- c) Lavori agricoli svolti in assenza di personale (irrigazioni e lavorazioni simili);
- d) Cantieri edili, di lavoro stradale o altri istituiti da privati o enti pubblici per cause urgenti, quali la rimozione di strutture pericolose o altre situazioni di rischio;

Regolamento di attuazione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale	 <p>Comune di Idro Provincia di Brescia</p>
--	--

e) Lavori di rilevamento o simili che non comportino l'uso di sorgenti sonore;

Resta a carico del responsabile dei lavori limitare al minimo indispensabile il disturbo arrecato ai recettori che si trovano nei pressi della zona di lavoro; in particolare, per quanto possibile, si devono evitare attività durante il periodo notturno (22:00 – 06:00).

Nota aggiunta a seguito di osservazioni ARPA: Per i punti A, B, C la deroga automatica riguarda esclusivamente lavori durante il periodo diurno, nei giorni da lunedì a venerdì, nel normale orario di lavoro giornaliero 07:30-19:00, e il livello sonoro presso i recettori medio sul periodo di riferimento dovrà comunque essere inferiore a 70dB(A), anche nel caso di superamenti di tale valore di breve durata.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le disposizioni di ordine pubblico.

Per l'autorizzazione di altre attività che rientrano in questo titolo è necessaria la presentazione del MODELLO C2, debitamente compilato, al Sindaco.

Nel concedere l'autorizzazione in deroga il Sindaco può prevedere delle limitazioni o delle prescrizioni allo svolgimento dell'attività.

Nel caso tra i committenti dei lavori figurino il Comune di Idro la pratica di rilascio dell'autorizzazione viene gestita dall'ufficio tecnico, che la presenta comunque al Sindaco.

Durante tutte le lavorazioni è comunque fatto obbligo alla direzione lavori di utilizzare tutte le precauzioni ragionevolmente possibili per ridurre le emissioni sonore, in particolare se le operazioni vengono svolte nei pressi di recettori particolarmente sensibili (edifici scolastici, centro storico, aree cimiteriali, ecc.).

3.5.4 Attività di protezione civile, pronto intervento e salvaguardia della pubblica incolumità, attività delle forze dell'ordine in genere

Le attività che rientrano in questo punto non necessitano di alcuna autorizzazione e derogano dall'applicazione dei limiti, se legate a cause di urgenza o servizio.



3.6 Requisiti acustici passivi degli edifici

I progetti di nuovi edifici o i progetti relativi a interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modificano le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 1997. Non rientrano in questa categoria le opere che non comportino modifiche strutturali (es. modifiche sostanziali in strutture portanti e / o solette).

Le valutazioni sui requisiti acustici degli edifici relative alle richieste di permesso di costruire di nuovi impianti o edifici produttivi devono essere inserite nella Valutazione di Impatto Acustico o ad essa allegate.

Per la costruzione di nuovi edifici residenziali o assimilabili deve essere valutato il rispetto delle caratteristiche indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 1997 a carico del progettista. In attesa della definizione da parte della Regione Lombardia di quanto disposto all'articolo 7 della legge Regionale n° 13 del 01 agosto 2001, in particolare al comma 5, il Comune di Idro assume di richiedere all'atto del rilascio del permesso di costruire:

- per opere soggette a valutazione di clima acustico la compilazione dell'apposito modello che già contiene i riferimenti necessari;
- per opere non soggette a valutazione del clima acustico la compilazione del MODELLO G, da parte del progettista o soggetto assimilabile.

Il rilascio dell'autorizzazione richiesta è subordinato alla verifica della documentazione da parte del Comune, che si riserva di avvalersi della prestazione tecnica di ARPA il cui compenso verrà fatturato direttamente dall'agenzia al richiedente.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere relazione di collaudo acustico per la verifica delle indicazioni previsionali tramite misure da effettuare a fine lavori (a cura di Tecnico Competente in Acustica Ambientale).



3.7 Norme particolari

Al fine di semplificare la gestione del disturbo da rumore anche in situazioni che non rientrano nel campo di applicazione della legge 447/95 il Comune di Idro introduce le seguenti disposizioni nel presente Regolamento Comunale.

È vietata l'effettuazione di attività rumorose con l'utilizzo di mezzi meccanici e durata complessiva superiore a 10 minuti anche da parte di privati cittadini (es. manutenzione del verde privato, piccole manutenzioni domestiche, attività hobbystiche) nei seguenti periodi:

- dal 01 novembre al 31 marzo:
 - durante il periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00);
 - durante i giorni festivi dalle ore 06:00 alle 09:00, dalle ore 12:00 alle ore 14:00 e dalle 18:00 alle 22:00;
 - durante i giorni feriali dalle ore 06:00 alle 08:00 e dalle 18:00 alle 22:00;
- dal 01 maggio al 31 ottobre:
 - durante il periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00);
 - durante i giorni festivi dalle ore 06:00 alle 09:00, dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle 20:00 alle 22:00;
 - durante i giorni feriali dalle ore 06:00 alle 08:00 e dalle 20:00 alle 22:00.

A titolo di esempio si riportano alcune dei macchinari che rientrano in questo titolo: tagliasiepe, tosaerba, martello pneumatico, accensione di veicoli industriali / civili per lunghi periodi in posizione statica, ecc.



4 Competenze nelle varie pratiche

4.1 Amministrative

Le decisioni in merito di autorizzazioni o altre richieste relative ad argomenti del presente regolamento vengono prese dal Sindaco.

Il Tecnico Comunale è abilitato a ricevere e verificare la documentazione prodotta per i vari titoli del regolamento, compresa la verifica di conformità all'originale di copie di documentazione.

Il Tecnico Comunale è inoltre abilitato a fornire gli estratti della classificazione acustica a chi ne faccia richiesta.

Tutte le documentazioni devono essere redatte conformemente a quanto previsto nel presente regolamento, in particolare per i documenti per cui esista modulistica tra gli allegati.

4.2 Valutazioni tecnico strumentali

Ogni documento che richiede valutazioni tecniche o strumentali deve essere redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in possesso di Decreto della Regione Lombardia o di altre Regioni che attestino la nomina. Copia della nomina deve essere allegata alla documentazione prodotta.

Le misure tecniche per la verifica di controversie sono svolte da ARPA. Fa eccezione il caso in cui il ricorrente e il privato disturbante si accordino sull'affidamento dell'incarico di svolgere le misure ad un tecnico da loro nominato.

Gli oneri relativi all'esecuzione delle misure sono a carico delle parti.

In queste occasioni il Comune può solo svolgere opera di mediazione, nella persona del Sindaco o altro delegato, salvo riprendere le normali procedure nel caso le parti non raggiungano accordi definitivi.



Sono fatte salve tutte le competenze della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine.

5 Elenco Modulistica

Di seguito si riportano i moduli per le varie comunicazioni relative alla classificazione acustica:

- Modello A: Esposto o segnalazione per inquinamento acustico
- Modello B: Comunicazione di avvio di procedimento amministrativo (artt. 7 e 8 della legge 241/90)
- Modello C1: Richiesta di autorizzazione in deroga per attività temporanea – manifestazioni, fiere, spettacoli, ecc.
- Modello C2: Richiesta di autorizzazione in deroga per attività temporanea – attività lavorative, cantieri, ecc.
- Modello D: Modulo per la consegna della valutazione ambientale di impatto acustico
- Modello E: Modulo per la consegna della valutazione previsionale di clima acustico
- Modello F: Modulo per la richiesta di copia parziale della classificazione acustica comunale
- Modello G: Dichiarazione di rispetto DPCM 05.12.1997, per nuove costruzioni
- Modello H: Valutazione semplificata di impatto acustico in assenza di sorgenti sonore